

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 170/1990 CONCERNENTE "PRODOTTI CHIMICI".

In riferimento all'applicazione della Convenzione in esame nella legislazione e nella pratica, ad integrazione di quanto già comunicato con i rapporti precedenti, si segnala quanto segue.

L'entrata in vigore del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 meglio conosciuto come "*Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*" e s.m.i (di seguito T.U.) ha comportato l'abrogazione delle disposizioni sotto elencate:

- DPR 547/1955: norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;
- DPR 303/1956: norme generali per l'igiene del lavoro;
- D.lgs. 277/1991: norme in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;
- D.lgs. 626/1994: disposizioni riguardanti il miglioramento della sicurezza e salute durante il lavoro.

Il T.U. è stato integrato e corretto dalle disposizioni del D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

Le disposizioni contenute nel Capo I (Protezione da agenti chimici) articoli 221-232 del Titolo IX (Sostanze pericolose) e negli Allegati XXXVIII, XXXIX, XL e XLI del T.U. garantiscono l'applicazione delle prescrizioni contenute nella Convenzione in esame.

In riferimento alla domanda diretta formulata dalla Commissione di Esperti di cui al punto 1 si fa presente quanto segue.

L'Italia ha recepito le direttive relative alla classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze chimiche e dei preparati, fino alla pubblicazione dei Regolamenti REACH¹ (1907/2006) e CLP² (1272/2008) che attraverso i propri testi normativi sostituiscono buona parte della legislazione fino ad oggi in vigore in materia di sostanze e preparati pericolosi ed introducono un sistema integrato per la registrazione, autorizzazione e restrizione oltre che alle modalità per la classificazione, etichettatura ed imballaggio delle stesse. Tale normativa tende a riportare sotto le stesse regole non soltanto le sostanze e le miscele prodotte all'interno dello spazio europeo, ma anche tutto quanto viene importato da paesi terzi, ponendo in capo all'importatore la responsabilità di quanto richiesto dalla normativa vigente.

¹ Acronimo di Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche.

² Acronimo dei termini inglesi classification, labelling and packaging.

Dal 1° giugno 2007 è entrato in vigore il Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

L'Autorità competente per l'Italia per gli adempimenti previsti dal Regolamento è il Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 121 del regolamento di cui al comma 1.

Opera d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Dipartimento per le Politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministero della salute si avvale per gli aspetti tecnico-scientifici dell'ISPRA e dell'ISS, all'interno del quale è costituito il Centro Nazionale Sostanze Chimiche (CSC). Tutto questo è espressamente previsto dall'art. 5-bis della legge 6 aprile 2007, n. 46. Successivamente il DM 22.11.2007 ha definito in maniera dettagliata i compiti assegnati a ogni struttura coinvolta nella gestione operativa del regolamento REACH.

Il Ministero dello Sviluppo Economico è l'Autorità incaricata dell'attivazione e della gestione dell'Helpdesk nazionale REACH, il servizio di supporto alle imprese, pubblico e gratuito. Ai sensi dell'art. 124 del Regolamento, l'Helpdesk è il servizio nazionale designato a fornire informazioni e assistenza tecnica a tutti i soggetti coinvolti dall'applicazione del Regolamento in merito agli obblighi da adempiere, alle responsabilità in cui si incorre e alle procedure da seguire in caso di utilizzo, fabbricazione o importazione di sostanze chimiche.

Il 20 gennaio 2009 è entrato in vigore il Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) che introduce nuove regole di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze chimiche e delle miscele.

Tale Regolamento consentirà di raggiungere gli obiettivi previsti dal Globally Harmonized System (GHS), definito a livello ONU. Allo stato attuale e fino alla completa attuazione del regolamento CLP sulla classificazione delle sostanze e delle miscele (prevista per il 1° giugno 2015) i due sistemi di classificazione previsti dalla direttiva precedente e dal regolamento CLP potranno convivere. Il regolamento CLP sostituirà progressivamente la direttiva 67/548/CEE concernente le sostanze pericolose e la direttiva 1999/45/CE concernente i preparati pericolosi. Entrambe le direttive saranno abrogate dal regolamento CLP a partire dal 1° giugno 2015.

Tra la recente legislazione inerente la materia trattata, si segnalano inoltre le seguenti norme.

Il 13 marzo 2009 è stato emanato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico al fine di promuovere il rafforzamento della protezione della salute umana e dell'ambiente dagli effetti nocivi di talune sostanze chimiche. Il citato decreto prevede programmi di sviluppo sperimentale sull'innovazione di prodotto o di processo per sostituire e/o eliminare le sostanze chimiche "estremamente preoccupanti" che rispondono ai criteri di cui all'art. 57 del Regolamento CE 1907/2006 (REACH).

Il 24 settembre 2009 è stato pubblicato il D.lgs. 14 settembre 2009, n. 133 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che

stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche". Con l'emanazione di questo decreto vengono definite le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del regolamento n. 1907/2006 (REACH) che sono entrate in vigore a partire dal 10 ottobre 2009. In particolare oltre alle sanzioni di carattere amministrativo è stata introdotta una sanzione penale (arresto fino a tre mesi) per le violazioni degli obblighi legati all'immissione sul mercato ed utilizzo di sostanze in maniera non conforme a quanto previsto dal REACH in materia di autorizzazione e restrizioni (art. 16 D.lgs. n. 133/2009).

Il 7 dicembre 2009 è stato pubblicato l'Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 recante "Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restituzione delle sostanze chimiche (REACH)". Con tale Accordo il Governo, le Regioni e le Province autonome si disciplinano e si coordinano con riferimento alla programmazione e all'organizzazione dei controlli ufficiali e le relative linee di indirizzo per l'attuazione del Regolamento n. 1907/2006 (REACH). Tali controlli riguardano tutte le fasi (fabbricazione, importazione, uso, distribuzione, immissione sul mercato) delle sostanze in quanto tali o in preparati e potranno essere rappresentati da ispezioni, audit, indagini e monitoraggio. Come previsto dal D.lgs. 14 settembre 2009, n. 133 (decreto sanzioni) la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento REACH prevede l'applicazione delle sanzioni stabilite da detto decreto. Le attività di controllo prevedono verifiche su:

- Avvenuta pre-registrazione, registrazione, proposte di test, notifica ed autorizzazione ai sensi del Regolamento REACH;
- Osservanza delle restrizioni di cui all'art. 67 del Regolamento REACH;
- Rispetto dei termini disposti in una concessione di autorizzazione;
- Esistenza ed efficacia di un sistema di gestione e controllo da parte di tutta la catena di approvvigionamento relativo ad una serie di adempimenti REACH.

Da segnalare anche la Delibera G.M. 346 del 22/03/2010: "Reg. CE 1907/2006. Recepimento dell'Accordo di Conferenza Stato-Regioni del 29/10/2009. Istituzione del coordinamento regionale per la sicurezza chimica" della Regione Toscana.

La delibera è volta al recepimento dell'Accordo del 29/10/2009 tra Stato e Regioni in tema di sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo, finalizzato all'attuazione del Reg. CE 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Con la delibera 346 la Giunta provvede a dare attuazione all'Accordo citato individuando:
a) la Regione quale Autorità per le attività di coordinamento in ordine agli adempimenti di cui al regolamento REACH, di cui al sopra citato Accordo e di cui al regolamento CLP (Reg. CE 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP) che, tra l'altro, modifica il Reg. REACH);

b) il Comune quale Autorità preposta ai controlli sul regolamento REACH e sul regolamento CLP;

c) i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende UU.SS.LL. della Toscana quali articolazioni organizzative territoriali responsabili dell'esecuzione dei controlli, che opereranno in stretto raccordo e collaborazione con l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT), avvalendosi del personale specificatamente formato per le attività inerente il controllo ufficiale sul regolamento REACH.

La Giunta, inoltre, con la delibera di cui sopra ha provveduto all'istituzione e alla definizione della composizione del Coordinamento regionale per la sicurezza chimica, avente funzioni di coordinamento e indirizzo delle attività di formazione degli operatori, di informazione alle imprese e di controllo ufficiale. Il Coordinamento, che per le proprie attività ha la facoltà di avvalersi del supporto tecnico di una o più aziende UU.SS.LL. in qualità di capofila regionali, deve riunirsi con frequenza almeno trimestrale.

Le attività di controllo prevederanno almeno le seguenti verifiche:

a) avvenuta pre-registrazione o registrazione, proposte di test, notifica ed autorizzazione ai sensi del regolamento REACH;

b) osservanza delle restrizioni stabilite ai sensi dell'articolo 67 del regolamento REACH;

c) esistenza ed efficacia di un sistema di gestione e controllo, da parte di tutti gli attori della catena d'approvvigionamento, relativo ai seguenti aspetti del regolamento REACH:

- le prescrizioni per la pre-registrazione e la registrazione;

- la relazione sulla sicurezza chimica, ove prevista;

- la verifica della completezza dei dati riportati nella scheda di dati di sicurezza;

- la verifica della presenza dell'allegato alla scheda dei dati di sicurezza, contenente la sintesi degli scenari di esposizione qualora prevista la relazione sulla sicurezza chimica;

- la verifica dei dati contenuti nella valutazione della sicurezza chimica in conformità alle condizioni di produzione, importazione, uso ed immissione sul mercato della sostanza in quanto tale, contenuta in miscele o in articoli;

- la verifica dell'applicazione delle misure di gestione del rischio previste e della loro efficacia;

- l'avvenuta comunicazione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento;

- la corrispondenza e la completezza delle informazioni contenute sia nella scheda di dati di sicurezza che nelle etichette applicate sulle confezioni di sostanze e miscele;

d) il rispetto dei termini disposti in una concessione di autorizzazione.

Per quanto attiene i singoli quesiti in riferimento agli articoli della Convenzione, si riporta quanto segue:

PARTE I – AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

ARTICOLO 1

L'art. 221 del T.U., che sostituisce il precedente art. 72-bis del D.lgs. 626/94, determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza

che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.

I requisiti individuati si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal D.lgs. del 17 marzo 1995, n. 230, e s.m.. Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle attività comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate dalle norme contenute al capo III del medesimo Titolo.

Con riferimento alle disposizioni specificamente dettate per proteggere le informazioni riservate, ai sensi dell'art. 14 (Riservatezza delle informazioni) del D.lgs. 14 marzo 2003, n. 65 (Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi), così come modificato dal D.lgs. 28 luglio 2004, n. 260, *“il responsabile dell'immissione sul mercato del preparato può essere autorizzato a fare riferimento ad una sostanza mediante una denominazione che identifichi i principali gruppi chimici funzionali o mediante una denominazione alternativa, qualora possa dimostrare che la divulgazione dell'identità chimica della sostanza, sull'etichetta o sulla scheda informativa in materia di sicurezza, compromette il carattere riservato della sua proprietà intellettuale...”*.

ARTICOLO 2

In merito alle definizioni di cui all'articolo in esame si richiamano gli articoli 2, comma 1, lett. i) e 222 del T.U..

PARTE II – PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 3

In riferimento alla domanda di cui all'articolo in esame nonché alla richiesta di informazioni da parte della Commissione di Esperti e con riferimento specifico a quanto già comunicato nei precedenti Rapporti 2004 e 2005, si rappresenta quanto segue.

Le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e della piccola e media impresa, comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono consultate per il tramite della “Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro” di cui all'articolo 6 del T.U..

Quest'ultima è stata ricostituita, con D.M. del 3.12.2008, in cui sono rappresentati in maniera paritaria lo Stato, le Regioni, le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di Lavoro.

ARTICOLO 4

In riferimento alla domanda di cui all'articolo in esame nonché alla richiesta di informazioni da parte della Commissione di Esperti e con riferimento specifico a quanto già comunicato nei precedenti Rapporti 2004 e 2005, si rappresenta quanto segue.

La normativa sulla sicurezza sul lavoro nella manipolazione di sostanze chimiche è stata aggiornata con l'emanazione del già citato T.U. e complessivamente con il rispetto dei nuovi Regolamenti europei emanati (di cui sopra). Inoltre, a seguito del recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2006/15/CE, relativa al secondo elenco di valori limite di esposizione professionale, è stato attribuito ad altri 33 agenti chimici pericolosi il valore limite citato (vedasi Allegato XXXVIII del T.U.).

Si evidenzia, altresì, che è in corso l'iter amministrativo per la ricostituzione del Comitato Consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici composto da nove membri esperti di chiara fama in materia tossicologica e sanitaria costituito in forma paritaria dai rappresentanti designati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero della Salute e dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni. Detta ricostituzione è preliminare alle fasi di consultazioni con il Ministero dello Sviluppo Economico e le Parti Sociali per il recepimento nell'ordinamento nazionale delle direttive relative ai valori limite in questione emanate dall'Unione Europea (ex art. 232 "Adeguamenti normativi" del T.U. modificato dal D.lgs. 106/2009).

ARTICOLO 5

In virtù dell'art. 16 (Limitazione alla libera circolazione) del già citato D.lgs. 14 marzo 2003, n. 65 qualora sussistano motivi per ritenere che un preparato immesso sul mercato costituisce un rischio per la salute umana o per l'ambiente, il Ministero della salute o il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in base alla loro sfera di competenza, possono, con provvedimento d'urgenza, vietare temporaneamente o sottoporre a condizioni particolari l'uso o la vendita del preparato medesimo e viene data immediata informazione alla Commissione Europea e agli altri Stati membri, precisando i motivi che giustificano le disposizioni medesime.

Inoltre l'articolo 228 del T.U. vieta la produzione, la lavorazione e l'impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate all'Allegato XL del medesimo decreto. Tale divieto non si applica se un agente è presente in un preparato, o quale componente di rifiuti, purché la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nell'allegato stesso.

In deroga al divieto, possono essere effettuate, previa autorizzazione, le seguenti attività:

a) attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi;

b) attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti;

c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi.

Il datore di lavoro che intende effettuare le attività di cui sopra deve inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che la rilascia sentita la Regione interessata.

Infine il regolamento REACH prevede la definizione di liste aperte di sostanze "altamente preoccupanti" soggette ad autorizzazione (allegato XIV), nonché la possibilità di definire misure di restrizione in materia di fabbricazione, immissione sul mercato ed uso (allegato XVII) o la selezione di sostanze per le quali è necessaria una classificazione di pericolo armonizzata secondo il regolamento CLP riservata generalmente alle sostanze CMR (sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per il sistema riproduttivo) e a quelle sensibilizzanti per le vie respiratorie. Tale classificazione è affidata al Risk Assessment Committee (RAC) dell'Agencia Europea sulle sostanze chimiche (ECHA).

PARTE III – CLASSIFICA E MISURE RELATIVE

ARTICOLO 6 "SISTEMI DI CLASSIFICA"

La classificazione delle sostanze pericolose viene oggi effettuata secondo i principi ed i criteri contenuti nel regolamento CLP (1272/2008). L'Allegato I (Disposizioni relative alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze pericolose) contiene i criteri di classificazione che devono essere applicati soprattutto nel caso che tale classificazione debba essere effettuata dal produttore/importatore della sostanze qualora non sia già disponibile una classificazione armonizzata presente nell' Allegato VI del regolamento CLP.

Per "miscuglio" la normativa vigente intende "miscela" per la cui classificazione sono definiti i criteri nel citato allegato I del regolamento CLP. All'interno di tale allegato vengono definiti i limiti di concentrazione (generici o specifici) che determinano la classificazione di pericolo della miscela.

Ai fini della classificazione delle miscele si possono adottare sia i criteri di classificazione della direttiva 99/45 (in Italia D.lgs. 65/03) sia i criteri del regolamento CLP. In entrambi i casi viene fatto salvo il principio di evitare per quanto possibile la sperimentazione sulle miscele, ricorrendo a meccanismi di calcolo basati sulla classificazione dei singoli componenti e alle relative concentrazioni nella miscela.

Ai sensi dell'art. 223 del T.U. nel caso di attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti suddetti agenti chimici.

Anche con riferimento alla questione di cui sopra, l'Autorità competente è il Ministero della Salute.

Per quanto concerne il trasporto delle merci pericolose il riferimento normativo internazionale principale è rappresentato dalle “UN Recommendations on the transport of Dangerous Goods”, ossia dalle Raccomandazioni ONU per il trasporto di merci pericolose. A tali raccomandazioni fanno riferimento tutte le normative specifiche per i diversi modi di trasporto (mare, aria, strada, ferrovia, vie navigabili) a livello internazionale, comunitario e nazionale. Con la direttiva 2008/68/CE è stata unificata la normativa applicabile al trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia, e mediante vie navigabili interne, con contestuale abrogazione delle direttive 1994/55/CE (trasporto di merci pericolose su strada) e 1996/49/CE (trasporto di merci pericolose per ferrovia). La direttiva è stata recepita in Italia con il D.lgs. n.35 del 27 gennaio 2010.

Inoltre, le disposizioni dell’art.221 (Protezione da agenti chimici) del T.U. *“si applicano altresì al trasporto di agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei Decreti Ministeriali 4 settembre 1996, 15 maggio 1997, 28 settembre 1999 e nel Decreto Legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, nelle disposizioni del Codice IMDG del Codice IBC e nel Codice IGC, quali definite dall’articolo 2 della Direttiva 93/75/CEE, del Consiglio, del 13 settembre 1993, nelle disposizioni dell’Accordo Europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) e del Regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), quali incorporate nella normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data del 25 maggio 1998”*.

ARTICOLO 7 “ETICHETTATURA E MARCATURA”

L’art. 1 del regolamento CLP (Regolamento 1272/2008/Ce) prescrive l’obbligo per i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle, di classificare le sostanze e le miscele immesse sul mercato ed obbliga i fornitori ad etichettare ed imballare le sostanze e le miscele immesse sul mercato.

Riguardo alle sostanze e alle miscele pericolose, le etichette che le debbono accompagnare obbligatoriamente sono normate dal medesimo regolamento nel Titolo III (Comunicazione dei pericoli per mezzo dell’etichettatura)³, che rimanda agli allegati nei quali sono identificati i criteri ed i principi relativi alla corretta etichettatura. Più precisamente ai sensi dell’art. 4 (Obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio), comma 4, del già citato Regolamento, *“se una sostanza o miscela è classificata come pericolosa, i fornitori assicurano che tale sostanza o miscela sia etichettata e imballata conformemente ai titoli III e IV prima di immetterla sul mercato”*.

In etichetta devono figurare le seguenti indicazioni: nome del fornitore, quantità nominale di sostanza, identificatori del prodotto (art. 18), pittogrammi di pericolo (art. 19), avvertenze (art.20), indicazioni di pericolo (art.21) e consigli di prudenza (art.22).

Il Regolamento CLP, all’articolo 43, prevede inoltre l’istituzione di una AC (Autorità Competente Nazionale) che ha competenza sull’applicazione dei regolamenti REACH e CLP all’interno di ciascuno Stato europeo e che ne definisce gli ambiti e le modalità organizzative per l’applicazione degli stessi. Come già detto in Italia l’Autorità Competente è individuata presso il Ministero della Salute.

³ In vigore dal 1 dicembre 2010.

(2) Si rimanda a quanto riportato in relazione al quesito 3 dell'articolo precedente.

ARTICOLO 8

SCHEDE DEI DATI DI SICUREZZA

Le schede dei dati di sicurezza SDS (Safety Data Sheet) rappresentano il documento tecnico più significativo ai fini informativi sulle sostanze chimiche e loro miscele, in quanto contengono le informazioni necessarie sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e di pericolo per l'ambiente necessarie per una corretta e sicura manipolazione delle sostanze e miscele.

Esse consentono al datore di lavoro di determinare se sul luogo di lavoro vengono manipolate sostanze chimiche pericolose e di valutare quindi ogni rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dal loro uso ed agli utilizzatori di adottare le misure necessarie in materia di tutela della salute, dell'ambiente e della sicurezza sul luogo di lavoro.

Le disposizioni per la redazione delle SDS sono presenti nel regolamento CE n 1907/2006 (regolamento REACH), al Titolo IV e all'Allegato II (Guida alla compilazione delle schede di dati di sicurezza) ⁴.

La redazione della scheda è obbligatoria, oltreché per sostanze e miscele classificate pericolose rispettivamente in base ai criteri di cui alla Direttiva 67/548/CEE (recepimento nazionale D.lgs. 52/97 e s.m.i.) e alla Direttiva 1999/45/CE (recepimento nazionale D.lgs. 65/2003 e s.m.i.) o in base a nuovi criteri di cui al Reg. CE n. 1272/2008 (regolamento CLP), anche nei seguenti casi: sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) e molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) in base ai criteri di cui all'allegato XIII del Reg. REACH; sostanze incluse nella lista di quelle eventualmente candidate all'autorizzazione, disposta dall'art. 59 del medesimo regolamento; su richiesta dell'utilizzatore professionale, per preparati non classificati ma contenenti (in concentrazione individuale pari o superiore all'1% in peso per preparati solidi e liquidi o allo 0,2% in volume per preparati gassosi) sostanze pericolose, oppure dotate di valore limite d'esposizione professionale o ancora rientranti nei casi di cui sopra.

L'Autorità competente fornisce gli strumenti e le informazioni per la corretta elaborazione delle SDS secondo quanto definito dal regolamento REACH.

Le schede di sicurezza prevedono, come regolamentato dal REACH, la presenza dei sinonimi per i nomi chimici, presentati anche in etichetta.

Per la identificazione univoca di una sostanza è fatto obbligo di indicare nella SDS i numeri CAS⁵, EINECS⁶ e Numero Indice⁷.

⁴ Allegato II modificato dal Regolamento 453/2010.

⁵ Numero di registro attribuito dal Chemical Abstract Service (CAS), divisione della American Chemical Society (Columbus, Ohio, USA) che assegna questo numero identificativo univoco ad ogni sostanza chimica descritta in letteratura.

⁶ European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Registro Europeo delle Sostanze chimiche in Commercio).

⁷ Numero utilizzato nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per indicare le sostanze classificate come pericolose dall'Unione Europea.

ARTICOLO 9 “RESPONSABILITA’ DEI FORNITORI”

I requisiti di tale articolo sono ripresi nel Regolamento 1272/2008/Ce (CLP) per quanto riguarda la classificazione e l’etichettatura mentre le schede dati di sicurezza (SDS) vengono regolamentate dall’allegato II del regolamento REACH che definisce le caratteristiche di tali schede.

Tali schede debbono essere obbligatoriamente fornite dal fornitore di una sostanza o di un preparato ai datori di lavoro che da esse traggono le informazioni principali per la valutazione dei rischi. Essi sono tenuti a fornire al datore di lavoro acquirente, nella lingua dell'utilizzatore, tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio (tramite etichetta e/o scheda di sicurezza).

In particolare, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 65/2003, *“il responsabile dell’immissione sul mercato di un preparato pericoloso deve fornire gratuitamente, al destinatario del preparato stesso una scheda informativa in materia di sicurezza su supporto cartaceo ovvero, nei caso in cui il destinatario disponga dell’apparecchiatura necessaria per il ricevimento, su supporto informatico”*.

Tale obbligatorietà è prevista anche dal regolamento REACH all’articolo 31 (Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza), e dal T.U. all’ articolo 223 (Valutazione dei rischi). Per le sostanze pericolose non classificate ufficialmente dalla UE è previsto il meccanismo di auto classificazione a cura del fabbricante o importatore sulla base dei dati disponibili e applicando i criteri di classificazione di cui all’ Allegato I del citato Regolamento CLP.

Tornando nello specifico alla questione di cui sopra è opportuno segnalare che il già richiamato articolo 31 prevede che i fornitori devono aggiornare la scheda di dati di sicurezza tempestivamente non appena si rendono disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli.

PARTE IV – DOVERI DEGLI IMPRENDITORI

ARTICOLO 10 “IDENTIFICAZIONE”

La disciplina applicabile nella fattispecie in esame è quella di cui all’articolo 223 del T.U. che elenca appunto quali misure il datore di lavoro debba adottare nel valutare i rischi per l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro ed i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti.

Il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l’identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti.

Ai sensi della norma citata, il datore deve tenere, tra l’altro, in considerazione le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell’immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza. Quest’ultimo è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del

rischio ed il datore di lavoro a sua volta ha l'obbligo di garantire l'accesso, sia ai lavoratori che ai rappresentanti, ad ogni scheda dei dati di sicurezza in questione (art. 227 del T.U.).

ARTICOLO 11 "TRASFERIMENTO DEI PRODOTTI CHIMICI"

Per quanto concerne il trasferimento dei prodotti chimici, ai sensi del già citato art. 227 del T.U. laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza, il datore di lavoro deve provvedere affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.

Il D.M. 7 settembre 2002 (Recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante le modalità della informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio) nel punto 14 dell'Allegato prevede che bisogna indicare, nella scheda informativa di sicurezza, tutte le precauzioni particolari di cui un utilizzatore deve essere consapevole e che deve applicare per quanto concerne il trasporto o il trasferimento all'interno o all'esterno dell'azienda.

Si veda al riguardo anche l'Allegato IV, punto 3 del T.U..

ARTICOLO 12 "ESPOSIZIONE"

Il T.U. applica la protezione e la tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, e nel Titolo IX definisce le azioni di prevenzione e di protezione che il datore di lavoro deve mettere in atto per la tutela della salute dei lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi.

Nel definire le modalità di valutazione dei rischi derivanti dalla esposizione ad agenti chimici il datore di lavoro deve effettuare campionamenti ambientali e biologici (se necessario) per valutare l'esposizione acuta e/o cronica a sostanze pericolose anche tenendo conto dell'allegato XXXVIII del medesimo testo, contenente i valori limite di esposizione professionale per alcune sostanze chimiche. Per le sostanze non presenti nell'allegato si deve fare riferimento ai valori limite di esposizione riportati da Agenzie internazionali o Enti di riferimento.

La documentazione relativa alle misure effettuate diventa parte del documento di valutazione dei rischi (art. 28 e 223 del T.U.)

Nel caso specifico, la sorveglianza sanitaria è rivolta alla valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione della esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'art. 229 del T.U., i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.

La sorveglianza sanitaria viene effettuata: prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione; periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in

funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria ed infine all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

In particolare, per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico, è obbligatorio il monitoraggio biologico (art. 229 comma 3), dei cui risultati il lavoratore interessato viene informato. In forma anonima, gli stessi risultati sono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.

Sulla base anche delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati, il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, deve adottare misure preventive e protettive particolari per singoli lavoratori.

Le misure possono comprendere, in ultima istanza, l'allontanamento del lavoratore, secondo le procedure dell'articolo 42 del T.U..

Secondo quanto disposto dall'art. 230 (Cartelle sanitarie e di rischio) del T.U. il medico competente, per ciascuno dei lavoratori istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria e fornisce al lavoratore interessato dei risultati e a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria. Nella cartella di rischio sono, tra l'altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione. Su richiesta, è fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti .

Ai sensi della vigente normativa e in particolare sulla base delle previsioni di cui all'articolo 244 (Registrazione dei tumori) del T.U., l'ISPESL, tramite una rete completa di Centri operativi regionali (COR) realizza sistemi di monitoraggio dei rischi occupazionali da esposizione ad agenti chimici cancerogeni e dei danni alla salute che ne conseguono.

I medici e le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali ed assicurativi pubblici o privati , che identificano casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative ad agenti cancerogeni, ne danno segnalazione all'ISPESL, tramite i Centri operativi regionali (COR).

Presso l'ISPESL è costituito il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale e lo stesso Istituto rende disponibili, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INAIL ed alle regioni e province autonome, i risultati del monitoraggio con periodicità annuale. Il T.U. individua nell'ISPESL e nelle Unità Sanitarie Locali i soggetti istituzionali deputati alla gestione dei flussi informativi relativi alla tenuta e l'aggiornamento dei registri indicanti i livelli di esposizione dei soggetti ad agenti cancerogeni, agli elenchi di lavoratori esposti e alle cartelle sanitarie e di rischio.

Le modalità di tenuta del registro e di trasmissione dei dati all' ISPESL sono definiti dal D.M. 155/2007.

Obiettivo dell'accentramento della documentazione è quello di mantenere traccia della esposizioni subite dal lavoratore anche nel passaggio tra aziende diverse in modo tale da tutelare il lavoratore dal rischio di perdere la traccia di tutte le esposizioni subite. L'importanza di mantenere l'integrità della "storia" dei livelli di esposizione del lavoratore è sostanzialmente legata all'effetto di accumulo delle sostanze tossiche nell'organismo umano. La costituzione dei registri sopra citati, permette all'istituto di effettuare

un'efficace azione di monitoraggio nazionale sui temi dell'esposizione a cancerogeni negli ambienti di lavoro.

Articolo 13 "CONTROLLO OPERATIVO"

L'art. 15 del T.U. stabilisce il principio in base al quale si deve procedere, nella gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, *"all'eliminazione del rischio e, ove ciò non sia possibile, alla loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico"*.

Fermo restando l'obbligo citato, il titolo IX del decreto sopra indicato disciplina i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivante dall'esposizione ad agenti chimici. In particolare, vengono individuate le misure atte all'eliminazione o alla riduzione del rischio e comunque all'esposizione controllata dei lavoratori.

Il datore di lavoro deve valutare l'esposizione dei lavoratori a sostanze chimiche pericolose e ai sensi dell'art. 224 del medesimo decreto, questi deve provvedere affinché vengano *"eliminati o ridotti al minimo i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi mediante le seguenti misure:*

- a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;*
- b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;*
- c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;*
- d) riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione;*
- e) misure igieniche adeguate;*
- f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;*
- g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici".*

Il T.U., all'art. 225, prevede ulteriori misure specifiche di protezione e prevenzione che il datore di lavoro deve adottare affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, ove possibile, con altri agenti o processi che non sono oppure sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. E quando non sia possibile eliminare del tutto il rischio, il datore di lavoro deve garantire che il rischio sia almeno ridotto mediante la progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, uso di attrezzature e materiali adeguati; misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali e con la sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

Inoltre salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco meramente indicativo nell'*ALLEGATO XLI* (art.225, comma 2, del T.U.).

Qualora venga superato il valore limite di esposizione professionale previsto dalla vigente normativa, il datore di lavoro deve identificare e rimuovere le cause che hanno cagionato tale superamento, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione.

Un ulteriore obbligo in capo al datore di lavoro viene disciplinato dall'art. 226 del T.U. che disciplina le procedure di intervento che questi deve adottare per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro. La norma prevede tra l'altro esercitazioni di sicurezza, la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso e l'adozione da parte del datore di sistemi di allarme e sistemi di comunicazione necessari per segnalare rapidamente l'incidente o l'emergenza.

Oltre a ciò, l'articolo 63 del medesimo decreto stabilisce che *"i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV"* e in particolare, per la difesa dagli agenti nocivi si applicano i punti 2, 3 e 4 del citato allegato.

La gestione delle emergenze è disciplinata dagli articoli da 43 a 46 del T.U., corrispondenti agli originari articoli 12, 13, 14 e 15 del D.lgs. 626/1994.

Qualora l'adozione delle misure di cui sopra non sia sufficiente a ridurre l'esposizione ai rischi connessi, i datori di lavoro sono tenuti a fornire dispositivi di protezione individuale e abbigliamento. L'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) è regolato dagli articoli 74 e ss e dall'allegato VIII del T.U. La normativa citata pone degli obblighi in materia di uso dei DPI sia in capo al datore di lavoro (art. 77) che ai lavoratori (art. 78).

In particolare, in base a quanto previsto dall'art. 79, l'elemento di riferimento per l'applicazione dell'obbligo dell'uso dei DPI è l'allegato VIII del medesimo testo normativo.

ARTICOLO 14 "ELIMINAZIONE"

Per quanto riguarda la gestione di rifiuti contenenti prodotti chimici pericolosi, la normativa nazionale (d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, parte quarta) e quella comunitaria (Direttiva 2008/98/CE in corso di recepimento nell'ordinamento legislativo nazionale), oltre che la relativa attività di vigilanza e controllo, hanno lo scopo di garantire la riduzione dell'impatto ambientale connesso alle attività di smaltimento.

Il T.U. al Titolo IX (Sostanze Pericolose) Capo I, all' Art. 222 *"Protezione da agenti chimici"* include i rifiuti negli agenti chimici e pertanto è obbligo del datore di lavoro includerli nella valutazione dei rischi.

Inoltre, in base a quanto previsto dall'art. 224 (Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi), lett. g, del T.U. i datori di lavoro sono tenuti ad adottare metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.

Infine, lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato senza alcun rischio per la salute umana e dell'ambiente in virtù dell'art. 178 del d.lgs. 152/2006.

ARTICOLO 15 “INFORMAZIONE E FORMAZIONE”

Fermo restando quanto integralmente previsto agli artt. 36 e 37 del T.U., il datore di lavoro secondo quanto disposto dall’art. 227 del T.U., ha l’obbligo di fornire ai lavoratori o ai loro rappresentanti i dati aggiornati sulla valutazione del rischio; le informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l’identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti; la formazione ed le informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro; e l’accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal responsabile dell’immissione sul mercato ai sensi dei D.lgs. 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni. Le informazioni devono essere fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio.

ARTICOLO 16 “COOPERAZIONE”

Ai sensi della vigente normativa e in particolare sulla base delle previsioni di cui all’articolo 231 del T.U., la consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti sono attuate ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 50.

PARTE V – DOVERI DEI LAVORATORI

ARTICOLO 17

Per quanto riguarda i doveri dei lavoratori, va detto che, ai sensi dell’art. 20 (Obblighi dei lavoratori) del T.U. *“ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”*.

Si veda al riguardo anche il già citato articolo 231 (Consultazione e partecipazione dei lavoratori) del medesimo T.U..

PARTE VI – DIRITTI DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI

ARTICOLO 18

In base a quanto previsto dall'art. 44 del T.U. (Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato) il lavoratore che, in caso di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa. In caso d'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico il lavoratore prende tutte le misure necessarie per evitare le conseguenze di tale pericolo.

Invece l'obbligo, a carico del datore di lavoro, di adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa, è previsto dall'art. 18 comma 1 lett. h. del medesimo decreto. Tale obbligo, di portata generale, trova applicazione anche nel settore dei cantieri. Si veda anche l'art.43 del medesimo T.U..

Al riguardo si vedano anche i già citati articoli 225 (Misure specifiche di protezione e di prevenzione), 226 (Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze) ed infine l'articolo 227 (Informazione e formazione per i lavoratori) del T.U..

Con riferimento al comma 4 dell'articolo in esame, si veda l'ultimo paragrafo dell'art. 1 del presente rapporto.

PARTE VII – RESPONSABILITA' DEGLI STATI ESPORTATORI

ARTICOLO 19

Per quanto concerne l'esportazione dei prodotti chimici pericolosi, trovano applicazione le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 689/2008 del 17 giugno 2008 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. Il precedente Regolamento 304/2003 è stato annullato dalla Corte di Giustizia europea. Il nuovo regolamento ha fra gli obiettivi l'attuazione della convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (Procedura PIC).

Il successivo Regolamento n. 15/2010 della Commissione del 7 gennaio 2010 ha apportato degli emendamenti al Regolamento (CE) n. 689/2008. Più precisamente è stato modificato l'Allegato I che prevede l'obbligo di notifica per l'esportazione e la procedura di previo assenso informato nel commercio internazionale (PIC) di talune sostanze chimiche pericolose e di pesticidi a seguito degli atti normativi adottati nell'UE per alcune sostanze chimiche ai sensi del Regolamento REACH e delle norme concernenti l'immissione sul mercato dei biocidi e dei prodotti fitosanitari.

Ai sensi dell' art. 2 il citato Regolamento si applica alle sostanze seguenti: a) determinate sostanze chimiche pericolose soggette alla procedura dell'assenso preliminare in conoscenza di causa (PIC) ai sensi della convenzione di Rotterdam; b) determinate

sostanze chimiche pericolose vietate o soggette a rigorose restrizioni all'interno della Comunità o di uno Stato membro; c) le sostanze chimiche esportate, per quanto concerne la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura.

Al riguardo si veda anche la risposta all'art.5 della Convenzione a cui si rimanda.

Ad ogni buon fine si forniscono, di seguito, i dati relativi agli infortuni e malattie professionali (2002-2009) pubblicati dall'INAIL; come è possibile notare, dalle tabelle sottostanti, sono 790.000 gli infortuni sul lavoro avvenuti nel 2009, per un calo del 9,7% rispetto al 2008 (85mila in meno). I casi mortali sono stati 1.050, per una flessione del 6,3% (70 decessi in meno). Invece, riguardo alle malattie professionali, per il 2009, le denunce complessive sono state 34.646: il valore più alto degli ultimi 15 anni, per un aumento del 15,7% rispetto ai 30mila casi del 2008 e di circa il 30% in 5 anni (8mila denunce in più rispetto alle quasi 27mila del 2005).

L'aumento è dovuto ad una serie di fattori diversi che, da alcuni anni ormai, stanno contribuendo all'emersione di quelle che gli esperti definiscono "malattie nascoste".

A tutto ciò si aggiunge l'entrata a regime delle nuove tabelle, in base al decreto ministeriale del 9 aprile 2008 ("Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura")⁸. Il provvedimento ha incluso come tabellate alcune malattie che prima non lo erano. In passato per queste patologie era necessario provare il nesso con la causa professionale, adesso beneficiano della presunzione legale di origine. Infine, un effetto tecnico collaterale del ridisegno delle tabelle, elencate ora per specifica patologia piuttosto che per agente patogeno, è stato l'aumento delle denunce "plurime" (più tipi di malattia denunciati contemporaneamente dalla stessa persona) che, nel 2009, hanno raggiunto la considerevole quota del 20% del totale delle denunce, contribuendo significativamente al boom delle denunce.

⁸ Le nuove tabelle prevedono 85 voci per l'industria (prima erano 58) e 24 per l'agricoltura (prima erano 27) essendo stati esclusi alcuni agenti chimici per i quali vige ormai da tempo espresso divieto di utilizzo. Le nuove tabelle sono entrate in vigore il 22 luglio 2008.

Infortunati e malattie professionali 2002-2009

INAIL



ANSA-CENTIMETRI

Infortunati per modalità di evento 2008-2009


INAIL

Ambiente di lavoro ordinario: fabbrica, cantiere, terreno agricolo, ecc. **Circolazione stradale:** autotrasportatori merci/persone, commessi viaggiatori, addetti alla manutenzione stradale, ecc. **In itinere:** percorso casa-lavoro-casa

INFORTUNI

99.217

In itinere



775.927

In occasione di lavoro


di cui

Circolazione stradale	51.357
Ambiente di lavoro ordinario	724.570

-6,1%

93.137

In itinere



-10,2%

696.863

In occasione di lavoro

di cui

Circolazione stradale	50.168	-2,3%
Ambiente di lavoro ordinario	646.695	-10,7%

CASI MORTALI

291

In itinere



829

In occasione di lavoro

di cui

Circolazione stradale	338
Ambiente di lavoro ordinario	491

-2,7%

283

In itinere



-7,5%

767

In occasione di lavoro


di cui

Circolazione stradale	303	-10,4%
Ambiente di lavoro ordinario	464	-5,5%

ANSA-CENTIMETRI

Uomini e donne infortuni a confronto 2008-2009

INAIL





ANSA-CENTIMETRI



Infortunati per settori di attività 2008-2009

INAIL

INFORTUNI



CASI MORTALI



ANSA-CENTIMETRI

Bilancio infortunistico regionale 2008-2009

INAIL

INFORTUNI

	2008	2009	VAR % 2009/2008
VENETO	104.174	89.403	-14,2
FRIULI VENEZIA GIULIA	25.934	22.309	-14,0
MARCHE	30.419	26.239	-13,7
EMILIA ROMAGNA	123.712	107.564	-13,1
TRENTO	11.427	10.130	-11,4
PIEMONTE	69.672	62.257	-10,6
UMBRIA	17.101	15.285	-10,6
LOMBARDIA	149.565	134.087	-10,3
ABRUZZO	21.838	19.705	-9,8
ITALIA	875.144	790.000	-9,7
CAMPANIA	28.756	26.280	-8,6
TOSCANA	69.094	63.183	-8,6
PUGLIA	39.393	36.231	-8,0
MOLISE	3.583	3.315	-7,5
SARDEGNA	17.985	16.682	-7,2
VALLE D'AOSTA	2.485	2.321	-6,6
BASILICATA	6.194	5.918	-4,5
LAZIO	57.926	55.585	-4,0
SICILIA	35.627	34.311	-3,7
CALABRIA	14.117	13.676	-3,1
BOLZANO - BOZEN	17.648	17.342	-1,7
LIGURIA	28.494	28.177	-1,1

CASI MORTALI

	2008	2009	VAR % 2009/2008
CALABRIA	30	12	-60,0
BOLZANO - BOZEN	18	10	-44,4
BASILICATA	20	13	-35,0
VENETO	112	75	-33,0
PIEMONTE	76	53	-30,3
FRIULI VENEZIA GIULIA	26	20	-23,1
LIGURIA	32	25	-21,9
EMILIA ROMAGNA	117	93	-20,5
CAMPANIA	75	61	-18,7
TOSCANA	80	67	-16,3
PUGLIA	75	70	-6,7
ITALIA	1.120	1.050	-6,3
LOMBARDIA	175	177	1,1
ABRUZZO	37	39	5,4
UMBRIA	16	17	6,3
SICILIA	78	84	7,7
LAZIO	85	99	16,5
MARCHE	24	32	33,3
SARDEGNA	28	40	42,9
TRENTO	10	17	70,0
VALLE D'AOSTA	2	5	150,0
MOLISE	4	12	200,0


Nota: le regioni sono ordinate in ordine decrescente rispetto alla percentuale di riduzione infortunistica. Gli infortuni mortali 2009 rilevati al 30 aprile 2010 (1021 casi), non sono ancora consolidati: il dato nazionale riportato in tabella (1050 casi), deriva da stime previsionali del valore definitivo. Per motivi di consistenza statistica le stime non vengono effettuate a livello regionale.

ANSA-CENTIMETRI

Infortunati per settore di attività 2002-2009

INAIL

(var. % su anno 2002)



ANSA-CENTIMETRI

Casi mortali per settore di attività 2002-2009

INAIL

(var. % su anno 2002)



ANSA-CENTIMETRI

Malattie professionali 2005-2009

INAIL

GESTIONE

2005

2006

2007

2008

2009



TOTALE



Var. % su anno precedente


0,1 7,6 3,8 15,7

Var. % su 2005

0,1 7,7 11,8 29,3



AGRICOLTURA



Var. % su anno precedente

9,9 13,9 11,2 113,4

Var. % su 2005

9,9 25,1 39,2 197,0



INDUSTRIA E SERVIZI



Var. % su anno precedente

-0,3 7,0 3,5 9,4

Var. % su 2005

-0,3 6,6 10,4 20,7



DIPENDENTI CONTO STATO



Var. % su anno precedente

-1,2 22,6 -10,5 6,0

Var. % su 2005

-1,2 21,1 8,4 14,9

ANSA-CENTIMETRI


Malattie professionali 2005-2009

INAIL

GESTIONE / TIPO DI MALATTIA



AGRICOLTURA



Var. % su anno precedente

Var. % su 2005

9,9	13,9	11,2	113,4
9,9	25,1	39,2	197,0

di cui

Malattie osteo-articolari e muscolo-tendinee	620	721	920	1.089	2.777
Ipoacusia da rumore	279	299	280	267	361
Malattie respiratorie	155	158	153	153	211
Malattie cutanee	33	34	25	33	45
Tumori	40	22	32	24	31
Disturbi psichici lavoro correlati	3	3	6	2	3



INDUSTRIA E SERVIZI



Var. % su anno precedente

Var. % su 2005

-0,3	7,0	3,5	9,4
-0,3	6,6	10,4	20,7

di cui

Malattie osteo-articolari e muscolo-tendinee	8.064	9.205	10.367	11.771	14.693
Ipoacusia da rumore	6.714	6.130	6.022	5.656	5.180
Malattie respiratorie	2.477	2.324	2.389	2.249	2.097
Malattie da Asbesto*	2.076	1.918	2.018	2.086	2.012
Tumori**	1.134	1.077	1.166	1.161	1.085
Malattie cutanee	1.119	930	859	724	679
Disturbi psichici lavoro correlati	518	490	509	446	407



DIPENDENTI CONTO STATO



Var. % su anno precedente

Var. % su 2005


-1,2	22,6	-10,5	6,0
-1,2	21,1	8,4	14,9

di cui

Malattie osteo-articolari e muscolo-tendinee	83	124	107	111	150
Malattie respiratorie	57	28	76	48	45
Malattie da Asbesto*	28	16	27	48	31
Ipoacusia da rumore	67	42	76	32	30
Disturbi psichici lavoro correlati	24	21	36	25	27
Tumori**	21	19	15	20	16
Malattie cutanee	9	9	8	10	2



TOTALE



Var. % su anno precedente

Var. % su 2005

0,1	7,6	3,8	15,7
0,1	7,7	11,8	29,3

*neoplasie, asbestosi, placche pleuriche, **escluse le neoplasie da Asbesto

ANSA-CENTIMETRI

Assicurati INAIL - Anno 2008
- Tutti i settori di attività economica -
(in migliaia)

Maschi	Femmine	Totali
12.364	8.198	20.562

ALLEGATI

1. D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 del 2008 e s.m.i. (Testo Unico sulla salute e sicurezza);
2. Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006;
3. Regolamento CLP (CE) 1272/2008;
4. Legge 6 aprile 2007, n. 46;
5. DM 22.11.2007;
6. DM 13.03.2009;
7. D.lgs. 14 settembre 2009, n. 133 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche";
8. Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009;
9. Delibera G.M. 346 del 22/03/2010: "Reg. CE 1907/2006. Recepimento dell'Accordo di Conferenza Stato-Regioni del 29/10/2009. Istituzione del coordinamento regionale per la sicurezza chimica";
10. D.lgs. del 17 marzo 1995, n. 230;
11. D.lgs. 28 luglio 2004, n. 260;
12. D.lgs. 14 marzo 2003, n. 65 (Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi);
13. D.M. del 3.12.2008;
14. D.lgs. n.35 del 27 gennaio 2010;
15. D.lgs. 3 febbraio 1997, n. 52;
16. D.M. 7 settembre 2002 (Recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante le modalità della informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio);
17. D.M. 155/2007;
18. D.lgs. 3 aprile 2006, n.152;

19.Regolamento (CE) n. 689/2008 del 17 giugno 2008;

20.Regolamento n. 15/2010;

21.Regolamento 453/2010;

22.Copie di verbali d'ispezione.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali di cui all'elenco allegato.